

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

<b>COMMISSIONI RIUNITE (VIII E IX):</b>	
<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 1
<b>GIUSTIZIA (IV):</b>	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 5
<b>CONVOCAZIONI</b> . . . . .	» 6

### ISTRUZIONE (VIII) e LAVORI PUBBLICI (IX) Commissioni riunite.

#### IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 14 APRILE 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente dell'VIII Commissione* ERMINI. — Intervengono: il Ministro della pubblica istruzione, Gui, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

#### DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria e piano finanziario per l'intervento per il quinquennio 1966-1970 » (*Approvato dal Senato*) (3509);

PITZALIS: « Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante disposizioni per l'edilizia scolastica » (2169).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame degli articoli del disegno di legge, dopo aver approvato nelle precedenti sedute gli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 ed aver accantonato (rinviando quindi la votazione complessiva degli stessi), gli articoli 3 (relativamente agli ultimi due commi) e l'articolo 7 (relativamente al numero 2).

Dopo interventi dei deputati: Codignola, Todros, Buzzi, Terranova Corrado, del relatore per la IX Commissione, Calveti, dei Sottosegretari Caleffi e De' Cocci, nonché del Ministro Gui, è accolta una serie di emendamenti presentati rispettivamente, nell'ordine, dai deputati: Codignola, Todros e Buzzi (intesi a sostituire per coordinamento al primo alinea la parola « interprovinciale » con l'altra « regionale »; e a sopprimere il terzo alinea del primo comma); dai deputati Magri, Illuminati e Todros (inteso a modificare il sesto alinea dello stesso comma nel senso di prevedere due rappresentanti della Commissione provinciale, prevista dall'articolo 9, del capoluogo di regione, di cui uno per la minoranza, designati nel proprio seno tra i membri elettivi, e un rappresentante per ciascuna delle altre Commissioni provinciali della regione designati nello stesso modo; dai deputati Todros, Illuminati e Buzzi (inteso a sostituire l'ultimo alinea del primo comma al fine di prevedere nella composizione del Comitato regionale anche due esperti di discipline attinenti alla programmazione scolastica, all'urbanistica e all'edilizia designati dal Sovrintendente scolastico regionale); due emendamenti, presentati dal deputato Codignola, soppressivi del secondo e del terzo comma dell'articolo 8; nonché un emendamento all'ultimo comma, per coordinamento con le modificazioni in precedenza già apportate (tale emendamento è inteso a sostituire le parole: « la Sovrintendenza scolastica » con le altre: « l'ufficio scolastico regionale »). Non è invece accolto, in conformità ad una specifica richiesta in tal senso formulata dal Sottosegretario De' Cocci, un emendamento Magri, Illuminati e Todros, inteso a sopprimere all'ottavo alinea del primo comma la presenza fra i componenti il Comitato centrale, di un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche.

Le Commissioni riunite approvano quindi nel seguente testo l'articolo 8:

ART. 8.

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica è composto da:

il Sovrintendente scolastico regionale, che lo presiede;

il Provveditore regionale alle opere pubbliche;

l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita;

un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica;

due rappresentanti della Commissione provinciale, prevista all'articolo 9, del capoluogo di regione, di cui uno per la minoranza, designati nel proprio seno fra i membri elettivi, un rappresentante per ciascuna delle altre Commissioni provinciali della Regione designati nello stesso modo;

i Provveditori agli studi della Regione;

un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche;

un esperto designato dal Ministro della sanità;

due esperti di discipline attinenti alla programmazione scolastica, all'urbanistica e all'edilizia, designati dal Sovrintendente scolastico regionale.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica 5 anni.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà dei rappresentanti più uno. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non inferiore a Consigliere di prima classe in servizio presso l'ufficio scolastico regionale o interregionale.

Sono quindi accolti alcuni emendamenti presentati all'articolo 9, predisposti dal Comitato informale, dopo interventi illustrativi dei deputati: Buzzi e Todros, i quali, rispettivamente, danno delucidazioni su due emendamenti presentati all'alinea 1 del primo comma, intesi a sostituire la parola « segnalano » e a consentire ai comuni, province ed enti obbligati, anche riuniti in consorzio, a presentare e a motivare i propri fabbisogni complessivi (il Ministro Gui esprime perplessità su quest'ultimo emendamento, perché a suo avviso inteso a rendere più pesante e laborioso lo svolgimento del lavoro della Commissione

provinciale); Magri, il quale illustra due emendamenti, l'uno presentato unitamente ai deputati Calvetti, Todros, Illuminati, Rampa e Buzzi, inteso a definire, all'alinea 1 del primo comma dell'articolo 9 le funzioni della Commissione provinciale nonché a sottolineare il carattere di rappresentanza democratica dei sindaci (anche su quest'ultimo emendamento il Ministro Gui esprime riserve perché ravvede in esso il pericolo di prolungare i termini per l'entrata in funzione del dispositivo preposto al settore e sul sistema adottato per garantire la rappresentanza dei sindaci. A tali riserve si associa anche il Sottosegretario De' Cocci); l'altro, presentato unitamente ai deputati Bertè, Calvetti, Todros, Illuminati, Buzzi e Rampa, inteso a sostituire il secondo comma al fine di stabilire che, nella presentazione dei fabbisogni complessivi, devono essere incluse le opere che gli enti interessati intendono realizzare, per intero o per singoli lotti funzionali, con propri mezzi di bilancio e i tempi previsti per l'esecuzione delle opere stesse, tenendo presente che in nessun caso costituisce ragione di priorità la partecipazione all'onere da parte dell'ente. Si stabilisce altresì che i provveditori, sentita la Commissione provinciale, segnalano al Sovrintendente anche i fabbisogni complessivi degli istituti di istruzione secondaria e artistica (dotati di personalità giuridica o di autonomia amministrativa) e degli istituti statali di educazione nonché gli eventuali fabbisogni che non fossero stati indicati dagli enti obbligati.

Successivamente, dopo interventi del relatore Calvetti, e dei deputati: Rampa, Codignola, Buzzi e del Sottosegretario Caleffi, sono approvati alcuni emendamenti, concordati dal Comitato informale; il primo, inteso a sostituire, per coordinamento, all'alinea 2 del secondo comma dell'articolo 9, la parola « interprovinciale » con l'altra « regionale »; il secondo ed il terzo, presentati dal relatore per la IX Commissione, Calvetti, intesi, rispettivamente, a far riferimento, all'alinea 4) del secondo comma dell'articolo in esame, ai criteri di valutazione già fissati dall'articolo 5, e a far riferimento, al terzo comma, anziché al Comitato interministeriale per la ricostruzione, al Comitato per la programmazione economica (CIPE); il quarto, presentato dal deputato Buzzi, di carattere prettamente formale al quinto comma; il quinto, presentato sempre al quinto comma, dai deputati Codignola e Buzzi, inteso a far riferimento a quanto dispone il n. 4 del primo comma dell'articolo 7 in tema di esame delle proposte di variazione

dei programmi esecutivi regionali; nonché un sesto emendamento presentato dai deputati Rampa, Todros, Illuminati, Racchetti e Buzzi (sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 9); inteso a stabilire che le proposte di programma quinquennale possono prevedere, in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto e l'eventuale ampliamento, completamento e riattamento di edifici già esistenti, sempreché rispondano ai criteri di funzionalità didattica e ambientale, di cui all'articolo 10 della legge 26 luglio 1965, n. 874, e l'acquisto sia economicamente conveniente (il Ministro Gui, espresse alcune perplessità in ordine a quest'ultimo emendamento, perché a suo avviso, esso potrebbe comportare un riesame della materia da parte del Ministero del tesoro, dichiara di rimettersi al parere delle Commissioni).

Le Commissioni riunite procedono quindi, all'approvazione dell'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

Alla formazione dei programmi nazionali quinquennali e dei relativi programmi regionali annuali si provvede secondo le seguenti modalità:

1) i comuni, le province e gli altri enti obbligati, anche riuniti in consorzio, presentano e motivano, nel termine fissato dal Ministro della pubblica istruzione, i propri fabbisogni complessivi nel settore dell'edilizia scolastica al Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente per tramite del Provveditore agli studi il quale alleggerà al complesso delle segnalazioni pervenute il parere sul merito di ciascuna e sul loro coordinamento anche territoriale, espresso da una Commissione provinciale. Tale Commissione sarà costituita dal Provveditore agli studi che la presiede, dall'Assessore della pubblica istruzione dell'Amministrazione provinciale, o da un suo sostituto, da cinque sindaci designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a tre, da un Ispettore scolastico e da un Capo di istituto designati dal Provveditore agli studi. La Commissione è nominata con decreto del Sovrintendente scolastico regionale e dura in carica 5 anni.

Nella presentazione dei fabbisogni complessivi devono essere incluse le opere che gli enti interessati intendono realizzare, per intero o per singoli lotti funzionali, con propri mezzi di bilancio e i tempi previsti per la esecuzione delle opere. In nessun caso costituisce ragione di priorità la partecipazione all'onere da parte dell'ente.

I provveditori, sentita la Commissione provinciale, segnalano al Sovrintendente anche i fabbisogni complessivi degli istituti statali di istruzione secondaria e artistica, dotati di personalità giuridica o di autonomia amministrativa e degli istituti statali di educazione, nonché gli eventuali fabbisogni che non fossero stati indicati dagli enti obbligati;

2) il Sovrintendente scolastico regionale sottopone al Comitato regionale per l'edilizia scolastica i dati relativi al fabbisogno regionale e li segnala poi al Ministero della pubblica istruzione;

3) il Comitato regionale formula la proposta di programma quinquennale regionale con l'indicazione della localizzazione e della graduatoria degli interventi proposti e il Sovrintendente scolastico la trasmette al Ministero della pubblica istruzione;

4) il Comitato centrale, sulla base della valutazione globale dei fabbisogni, elabora secondo priorità determinate dai criteri di valutazione di cui all'articolo 5 il progetto di programma nazionale quinquennale con le ripartizioni regionali e con la indicazione delle direttive per la formulazione dei programmi regionali annuali.

Il programma nazionale quinquennale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

5) il Comitato regionale formula successivamente i programmi regionali annuali sulla base delle direttive contenute nel programma nazionale quinquennale. I programmi annuali debbono indicare il numero dei posti-alunno da costruire e la spesa prevista, e sono approvati con decreti del Sovrintendente scolastico regionale o interregionale competente.

Detti programmi esecutivi sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche e agli altri enti interessati.

La spesa dei programmi esecutivi annuali non può superare il 90 per cento dell'importo del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. Il restante 10 per cento è accantonato per eventuali integrazioni nonché per le variazioni previste dal n. 4 del primo comma dell'articolo 7 e sarà comunque utilizzato per opere edilizie entro il termine di scadenza del programma.

Le eventuali variazioni ai programmi esecutivi regionali sono predisposte dal Comitato regionale e approvate con decreto del Sovrintendente entro il 30 settembre di ogni an-

no. I decreti del Sovrintendente sono notificati entro 30 giorni agli uffici e agli enti interessati;

6) le proposte di programma quinquennale possono prevedere, in luogo della costruzione dell'opera, l'acquisto e l'eventuale ampliamento, completamento e riattamento di edifici già esistenti sempre che rispondano ai criteri di funzionalità didattica ed ambientale di cui all'articolo 10 della legge 16 luglio 1965 n. 874, e l'acquisto sia economicamente conveniente.

Successivamente le Commissioni passano all'esame di alcuni emendamenti, concordati dal Comitato informale, presentati all'articolo 10.

Dopo interventi dei deputati: Terranova Corrado, che illustra e quindi ritira due emendamenti presentati al primo comma dell'articolo in esame (aderendo alla proposta del Ministro Gui che uno di questi emendamenti potrebbe essere oggetto di un eventuale ordine del giorno, da presentarsi in sede propria, inteso a promuovere nei criteri di progettazione, l'inserimento di quegli elementi edilizi e urbanistici che consentono in questo particolare settore l'inserimento degli invalidi); Buzzi, Todros, Codignola, Magri e del relatore Calvetti, sono accolti: un emendamento Buzzi (inteso a sopprimere all'alinea *a*) del primo comma le parole « alla metodologia delle rivelazioni »); un emendamento Codignola-Achilli, Todros, Ripamonti e Illuminati (sul quale esprime perplessità il Sottosegretario De' Cocci), riformulato dal deputato Codignola, al fine di recepire parte di un emendamento Terranova Corrado inteso a prevedere tra i componenti la Consulta, di cui al terzo comma dell'articolo 10, 3 esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici, tra i quali due scelti tra due terne indicate rispettivamente dall'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Associazione nazionale ingegneri e architetti.

Sono altresì approvati, riformulati su proposta del Ministro Gui e del Sottosegretario De' Cocci, emendamenti presentati rispettivamente, dal relatore Calvetti (inteso a prevedere nel termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge l'emanazione delle norme tecniche relative all'edilizia scolastica) e dai deputati Codignola, Todros, Achilli, Buzzi e Illuminati (sul quale il Sottosegretario De' Cocci invita ad una ulteriore riflessione per non creare difficoltà in questo particolare settore), inteso a stabilire che le norme tecniche relative all'edilizia scolastica

debbono essere comprensive degli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella compilazione dei progetti di opere di edilizia scolastica.

Conseguentemente è approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

#### ART. 10.

Il Centro studi per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, ha i seguenti compiti:

*a*) promuovere iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione, relativamente alla riqualificazione degli edifici, ai criteri di progettazione, ai costi, alla tipizzazione edilizia, alla razionalizzazione ed industrializzazione dei sistemi di costruzione, alla manutenzione degli edifici;

*b*) provvedere alla pubblicazione e alla diffusione e valorizzazione dei risultati degli studi e delle sperimentazioni eseguite sia in Italia che all'estero.

Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera *a*) del comma precedente, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di Istituti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e di istituti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni; per quelle di cui alla lettera *b*) mantiene rapporti con Istituti similari, anche esteri ai fini dello scambio delle informazioni e delle esperienze, e partecipa alla collaborazione internazionale per il progresso degli studi e delle ricerche.

I programmi di attività, relativamente ai compiti indicati al primo comma, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentita una Consulta da lui presieduta o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, e composta:

di tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

di tre esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici;

dei quali due scelti tra due terne indicate rispettivamente dall'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Associazione nazionale ingegneri ed architetti;

di un esperto designato dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

del Direttore generale dell'edilizia scolastica e dell'arredamento della scuola;

del Direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;

di un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici designato dal Ministro dei lavori pubblici.

Alla nomina dei membri della Consulta si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Per le esigenze del Centro studi può disporsi il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato fino ad un massimo di 12 unità.

Sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni del Centro, il Ministro dei lavori pubblici entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge emana, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e con il concerto del Ministro della pubblica istruzione, le norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella compilazione di opere di edilizia scolastica.

Successivamente, in seguito a chiarimenti richiesti dal deputato Codignola in merito alla questione accantonata relativa alla delimitazione del quinquennio del piano per l'edilizia scolastica, il Ministro Gui fa presente che il finanziamento previsto per l'anno 1966 potrà essere cumulato nell'annualità prevista per l'anno 1971, da considerare quinta annualità del piano e prima di un secondo piano quinquennale. Fa inoltre presente l'opportunità di approvare il provvedimento non oltre il mese di luglio al fine di consentire che il piano in esame possa essere operante a far tempo dal 1967.

Le Commissioni riunite, approvata la modificazione del titolo del Capo II del disegno di legge, che consente lo scorrimento del piano di edilizia scolastica dal 1967 al 1971, approvano la soppressione dell'articolo 11, in accoglimento di un emendamento Buzzi, Codignola, Todros e Illuminati.

Modificato, quindi, per coordinamento, il titolo dell'articolo 12, per quanto concerne i termini del quinquennio, dopo interventi dei deputati: Codignola, Buzzi, Rampa, Todros, Magri, Rosati, del relatore per la IX Commissione Calvetti, nonché del Ministro Gui, che si soffermano ad esaminare alcuni emendamenti presentati al primo comma dell'articolo 12, il Presidente Ermini, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della materia in sede di Comitato informale, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

## GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 14 APRILE 1967, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

La Commissione, su proposta del Presidente, inverte l'ordine del giorno nel senso di esaminare subito il disegno di legge n. 3846 e le proposte di legge abbinate nn. 996, 1120, 1231 e 1744.

### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 1958, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (3846);

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (996);

BOZZI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1120);

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1231);

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1744).

La Commissione prosegue nell'esame dell'articolo 1 del disegno di legge e, dopo interventi dei deputati Amatuucci, Lucifredi, Breganze, Mannironi, del relatore Martuscelli e del Ministro Reale, respinge l'emendamento sostitutivo di tutto l'articolo 1 proposto nella precedente seduta dal deputato Romeo.

Successivamente la Commissione approva alcuni emendamenti di carattere formale all'articolo 1 proposti dal deputato Breganze, ed accoglie una riserva di completare la normativa del predetto articolo con un nuovo articolo 1-bis per coordinare alla nuova composizione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 1958, n. 916.

Inoltre la Commissione accoglie una riserva formulata dal deputato Lucifredi per il coordinamento dell'articolo 1 con quella che sarà la decisione della Commissione in merito all'articolo 7 del disegno di legge in esame.

L'articolo 1, quindi, viene approvato nella seguente formulazione:

« L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« La cognizione dei processi disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare composta di 15 membri.

Della sezione fanno parte: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede; cinque magistrati di corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo; tre magistrati di corte d'appello; tre magistrati di tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento.

Il vice presidente è membro di diritto; gli altri componenti sono eletti dal Consiglio superiore nel proprio seno.

Il procuratore generale presso la corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura ».

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 » (*Parere alla IX Commissione*) (3669).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge per il parere alla Commissione lavori pubblici e, dopo aver accantonato l'articolo 7, esamina l'articolo 8, con particolare riferimento ai due ultimi commi.

Intervengono nella discussione i deputati Pennacchini, Lucifredi, Bonaiti, Bosisio, Cavallaro Francesco ed il relatore Mannironi.

Il Presidente, ritenendo necessario approfondire se la norma di cui agli ultimi due commi dell'articolo abbia valore retroattivo, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

## CONVOCAZIONI

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

Martedì 18 aprile, ore 17.

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Sostituzione di un deputato nel Collegio XXII (Napoli).

## V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Martedì 18 aprile, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

#### *Parere sui disegni di legge:*

Norme per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 (3872) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Belotti;

Agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3940) — (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Galli.

#### *Parere sul disegno e sulla proposta di legge:*

Modificazioni delle norme sul contenzioso tributario (3829);

Bozzi ed altri: Riforma del contenzioso tributario (88);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Silvestri.

#### *Parere sul nuovo testo della proposta di legge:*

TURNATURI ed altri: Modifiche alla tabella A allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sulla disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale della Amministrazione dello Stato (764) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco.

#### *Parere sulle proposte di legge:*

MAZZONI ed altri: Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sui contributi e le prestazioni contro la malattia per gli artigiani (2586);

LAFORGIA ed altri: Modifiche alla legge per l'assistenza di malattia agli artigiani (2778);

— (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Butté.

#### *Parere sulla proposta di legge:*

MANCINI ANTONIO: Istituzione in Pescara di un Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca (*Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*)

(869-B) — (*Parere alla XIV Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Lezzi.

*Parere sulle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Estensione alle vedove e ai familiari dei Caduti in guerra e per causa di guerra della tredicesima mensilità e dell'assistenza mutualistica (80);

ABELLI e CRUCIANI: Modifiche alle norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato e sulle pensioni di guerra per quanto riguarda le orfane nubili (937);

Senatore TRABUCCHI ed altri: Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3951);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

*Parere sulle proposte di legge:*

BERLINGUER MARIO e JACOMETTI: Tutela amministrativa e giurisdizionale dei pensionati dell'Opera Nazionale Ciechi Civili (3229) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

BERLINGUER MARIO: Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione Italiana Ciechi (3581) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Marotta Michele;

MAULINI ed altri: Ampliamento dei ruoli organici ed orario di lavoro dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3598) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica dell'articolo 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, concernente i fondi per la integrazione dei bilanci degli ECA (3614) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

ROMANATO ed altri: Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio nel ruolo ordinario e ruolo transitorio ordinario (3615) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini;

SANTI ed altri: Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada For-novo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'Autostrada del Sole e a quella

Tirrenica (3775) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco;

MENGOZZI ed altri: Modifica dell'articolo 17 della legge 21 luglio 1966, n. 614 (3787) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

BUFFONE ed altri: Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche (3855) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Lezzi;

FRACASSI: Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo (3931) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Isgrò.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

**Martedì 18 aprile, ore 16,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge:*

CAIAZZA: Esami di abilitazione alla libera docenza. Proroga di termine per la sessione dell'anno 1967 (3646) — Relatore: Racchetti.

*Esame dei disegni di legge:*

Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (3669) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Franceschini;

Norme per una nuova disciplina della materia urbanistica (3774) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Franceschini.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

**Martedì 18 aprile, ore 17.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (3669) — Relatore: Ripamonti — (*Parere della II, della IV e della VIII Commissione*).

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 21,30.*